

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24997 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 04/09/2026

Oggetto: società cessata –
socio di tale società - tipologie di
legittimazione al rimborso

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14307/2019 proposto da
LUONGO ANGELO sia quale socio sia quale liquidatore della TRE A.
s.r.l. società cancellata da registro delle imprese, rappresentato e difeso in
forza di procura speciale in atti dall'avv. Livio Tario

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

- *intimata* –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 551/21/2019 depositata in data 05/02/2019 e non
notificata

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/06/2026 dal Consigliere Roberto Succio

Fatti di causa

A seguito della sentenza n. 10043/2018 di questa Corte, Luongo Antonio quale socio e liquidatore della società TRE A s.r.l. – cancellata da registro imprese in data 17 luglio 2016 – riassumeva il giudizio di fronte al giudice del rinvio, ai fini di chiedere il rimborso delle spese di lite.

Invero, la pronuncia di questa Corte aveva cassato con rinvio proprio limitatamente al capo di sentenza relativo a tali spese.

La CTR ha ritenuto che la società Tre A s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 12 luglio 2016, dovesse considerarsi estinta e che il credito relativo alle spese di lite costituisse un credito incerto ed illiquido, da reputarsi rinunciato ai sensi dei principi affermati da Cass., Sez. U., n. 6070 del 2013; conseguentemente ha ritenuto il ricorso in riassunzione inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto da tutti i soci o comunque, da parte del singolo socio pro quota.

Rilevava, inoltre, che la cancellazione della società consentiva ai soci di divenire titolari pro quota solo dei crediti sociali certi, tali all'atto della cancellazione, requisito invece insussistente in capo al credito per spese processuali, per cui rispetto ad esso era maturata una rinuncia da parte della società non essendo lo stesso credito stato coltivato dal liquidatore né inserito nel bilancio di liquidazione.

Ricorre a questa Corte Luongo Angelo, in proprio e quale liquidatore della società, con atto affidato a due motivi di ricorso che illustra con memoria.

L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata di fronte a questa Corte.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c., 24 Cost. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione del contribuente, in quanto proposto da uno solo dei due soci.

1.1. Il secondo motivo lamenta nuovamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c., 24 Cost. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello affermato che l'estinzione della società avrebbe dovuto essere fatta constare nel giudizio di cassazione quale evento interruttivo e che il giudizio avrebbe dovuto essere coltivato dai liquidatori posto che nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione e che, una volta pronunciata la sentenza nei confronti della società estinta, l'impugnazione o la prosecuzione del giudizio deve provenire dai soci successori.

Deduce pertanto che la riassunzione proposta dal socio Luongo fosse pienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Contesta infine che il credito alle spese avrebbe costituito una mera pretesa rinunciata dalla società.

2. I motivi, costituenti in realtà frammentazione di una medesima censura, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di seguito precisati.

2.1. Occorre premettere, in primo luogo, che l'atto di riassunzione del giugno 2018 (prodotto a questa Corte sub. n. 5 dal ricorrente) risulta esser stato proposto da Luongo Angelo sia nella qualità di socio sia in quella di liquidatore.

2.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il giudizio di riassunzione a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 10042/2018, sul presupposto che la Tre A s.r.l., cancellata dal registro delle

imprese il 12 luglio 2016, dovesse considerarsi definitivamente estinta e che il credito concernente la rifusione delle spese di lite integrasse una mera pretesa non suscettibile di trasferimento al socio.

2.3. Tale conclusione non è conforme a diritto.

L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, infatti, dispone che, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società produce effetto decorso il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione introduce una *fictio iuris* di temporanea sopravvivenza della società cancellata, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria risultante dall'art. 2495 cod. civ., comportante la conservazione, per il periodo previsto dalla legge, della capacità e soggettività processuale dell'ente nell'ambito dei rapporti tributari contemplati dalla norma (Cass. n. 18310/2023; Cass. n. 21905/2024; Sez. U., n. 3625/2025; v. amplius Cass. n. 10429/2025; Cass. n. 10381/2026).

Le Sezioni Unite hanno in particolare chiarito che l'art. 28, comma 4, cit. realizza una "finzione legale di mantenimento in vita della società", operante anche sul piano processuale, e che l'ex liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale per tutta la durata del quinquennio (Sez. U., n. 3625/2025); nell'alveo del medesimo arco temporale, per contro, i soci devono considerarsi privi di legittimazione processuale quali successori dell'ente (v. anche Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 10381/2026).

2.4. In conseguente applicazione dei principi sopra espressi, pertanto, occorre distinguere la sorte delle due autonome posizioni soggettive, di socio e liquidatore, fatte valere da Luongo Angelo.

2.5. Quanto alla domanda proposta dal sig. Luongo nella veste di liquidatore, infatti, alla data della riassunzione il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non era ancora decorso.

Pertanto, la società, ai fini del contenzioso tributario ancora pendente, conservava la propria soggettività processuale e il liquidatore manteneva i correlati poteri di rappresentanza.

La CTR avrebbe dunque dovuto esaminare nel merito la domanda proposta dal sig. Luongo quale liquidatore della società e non poteva dichiararla inammissibile sul presupposto dell'intervenuta estinzione dell'ente.

2.6. Diversamente, con riguardo all'atto di riassunzione proposto dal sig. Luongo in proprio: in base ai medesimi principi sopra richiamati, infatti, questi non era munito, all'epoca, di legittimazione.

2.7. Ne deriva che la sentenza va cassata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Luongo nella qualità di liquidatore, mentre non meritano accoglimento le censure formulate con riferimento alla sua pretesa legittimazione quale socio.

3. Tale esito, inoltre, toglie ogni consistenza all'asserita rinuncia del credito, essendo venuto meno il presupposto logico posto a fondamento della statuizione del giudice di merito.

La CTR, infatti, ha ritenuto estinto il credito alle spese processuali poiché: a) la società era estinta; b) il credito era incerto e illiquido; c) la pretesa non risultava coltivato dal liquidatore; d) il credito non risultava inserito nel bilancio finale di liquidazione.

Tuttavia, la società, nel 2018 e nel 2019, non era estinta per effetto dell'art. 28 cit., sicché cade il presupposto applicativo del ragionamento, asseritamente fondato sulle Sezioni Unite n. 6070/2013.

Più precisamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di stabilire se il credito fosse già transitato ai soci, poiché nel 2018 la titolare del rapporto processuale sarebbe ancora stata la società, rappresentata dal liquidatore.

4. Infine, appare necessario soffermarsi, anche ai fini del successivo giudizio di riassunzione in esito alla nuova cassazione con rinvio, sulle conseguenze derivanti dall'intervenuto compiuto decorso del quinquennio ex art. 28 cit.

Difatti, rispetto al 2016 il quinquennio è cessato nel 2021, sicché, da tale momento, si è definitivamente realizzata l'estinzione della società per esser venuta meno la *fictio* prevista dal legislatore.

È appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla medesima sentenza impugnata, l'intervenuta estinzione è ininfluente sul rapporto processuale ove intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, che, retto dall'impulso d'ufficio, non risente degli eventi interruttivi (v. tra le tante Cass. n. 15622 del 21/05/2026; Cass. n. 6642 del 13/03/2024).

4.1. Orbene, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 3625/2025), con le precisazioni stabilite da Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 10381/2026, hanno affermato che il venir meno della *fictio iuris* determina il consolidamento del fenomeno successorio previsto dall'art. 2495 cod. civ., con trasferimento ai soci delle situazioni giuridiche ancora pendenti e cessazione dei poteri processuali già spettanti all'ex liquidatore quale rappresentante della società.

Ne consegue che, nel futuro giudizio di rinvio, la legittimazione dovrà essere accertata alla luce dell'intervenuto decorso del quinquennio, per cui il rapporto processuale originariamente fatto valere dal liquidatore è oggi transitato in capo ai soci successori e ogni ulteriore attività processuale dovrà essere svolta da questi ultimi.

4.2. Va sottolineato, infine, che il venir meno della *fictio iuris* e il consolidarsi dell'evento estintivo comporta solo il *trasferimento* del credito

il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza qui cassata, non è stato abbandonato, non è rimasto inattivo, né è stato definito, ma, anzi, è stato costantemente coltivato con il ricorso in riassunzione, con il giudizio definito dalla sentenza n. 551/2019 e, ancor più, con lo stesso ricorso per cassazione qui in esame.

5. In accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, che – previa integrazione del contraddittorio con i restanti soci della TRE A s.r.l. cancellata da registro imprese – rivedrà i fatti di causa e deciderà sulle spese di giudizio alla luce dei superiori principi di diritto.

p.q.m.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda nel giudizio di riassunzione proposta da Luongo Angelo nella qualità di liquidatore della Tre A s.r.l., mentre rigetta il ricorso nella parte in cui è fondato sulla pretesa autonoma legittimazione alla proposizione del ricorso per riassunzione di Luongo Angelo quale socio della società;

rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che – previa integrazione e regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci successori – deciderà sulla regolamentazione delle spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità definito dall'ordinanza n. 10042/2018, a cui demanda altresì di provvedere in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.

Il Presidente
Giuseppe Fuochi Tinarelli